



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI
FESR BASILICATA

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668748 - 0971 668346
fesrbasilicata@regione.basilicata.it
antonio.bernardo@regione.basilicata.it
ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it

Potenza, 30 SET. 2020
Protocollo 182026/12 AF

**Ai Dirigenti degli Uffici Responsabili di Azione
del PO FESR Basilicata 2014-2020**

**Agli Enti ed organismi Beneficiari delle
operazioni infrastrutturali
del PO FESR Basilicata 2014-2020**

E p.c.

**Responsabili del procedimento (RUP)
Responsabili delle Aree/Uffici Tecnici**

Solo a mezzo PEC

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Aggiornamenti normativi in materia di oneri della sicurezza derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni in materia di ammissibilità delle spese.

Facendo seguito ai quesiti posti da alcuni Enti beneficiari, si riportano all'attenzione degli Uffici Responsabili dell'attuazione (RDA) e degli Enti Beneficiari gli aggiornamenti normativi in oggetto contenuti nel D.L. n. 76/2020. Nello specifico l'art. 8, comma 4, punto b) del D.L. 76/2020¹ stabilisce che, con riferimento ai **lavori in corso di esecuzione al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto)** sono riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta - i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di

¹ Art. 8, comma 4, punto b) del D.L. 76/2020:

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

[omissis]

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

[omissis]



esecuzione (CSE), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica contenute nei Decreti Ministeriali n. 6/2020 e 19/2020. Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Si fa riferimento, inoltre, al parere pubblicato dal Servizio giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il 5 luglio 2020, in risposta ad un quesito relativo all'aumento degli oneri sulla sicurezza nei cantieri per Emergenza Covid-19.² Nel parere il MIT chiarisce la differenza tra costi della sicurezza ed oneri aziendali: i primi oggetto di una quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); i secondi afferenti l'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali già riconosciute all'operatore nei tariffari regionali o a seguito di analisi dei prezzi.

Pertanto, le misure antiCOVID-19 potranno essere riconducibili in taluni casi ai **"costi della sicurezza"**, in altri agli **"oneri aziendali di sicurezza"**.

L'integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE, rientrano tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte degli enti attuatori/stazioni appaltanti, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel **nuovo quadro economico dell'intervento** (anche per quanto riguarda l'eventuale aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza).

Tutto quanto sopra premesso, è opportuno evidenziare che il **D.P.R. n. 22/2018** - che detta disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per i programmi comunitari 2014/2020 - all'art. 11 stabilisce che le spese sostenute dai beneficiari siano ammissibili se connesse all'esecuzione delle specifiche operazioni. Pertanto, si intende riconoscere l'ammissibilità a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 delle seguenti spese a far data dalla chiusura imposta con il D.P.C.M. 11 marzo 2020:

- I maggiori costi per la sicurezza da Covid-19 contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo, limitatamente ai cantieri con lavorazioni già affidate e/o in corso di svolgimento e/o sospesi nel corso dell'emergenza COVID-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato d'emergenza da Covid 19) ed i cui lavori risultino in corso di esecuzione alla data del 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 76/2020);
- I maggiori costi per la sicurezza da Covid-19 per i cantieri che saranno consegnati durante la fase emergenziale.

Relativamente alle lavorazioni per le casistiche di cui sopra, l'ammissibilità dei maggiori oneri di sicurezza aziendali da Covid-19, riconducibili alle spese afferenti all'esercizio dell'attività di impresa svolta da ciascun operatore economico, è subordinata ad **un'attestazione dell'impresa affidataria dei lavori** di non avere beneficiato dei finanziamenti previsti dall'art. 95 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) o di altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Al fine di poter riconoscere e rendicontare le spese in questione a valere sul POR FESR 2014/2020 è fatto obbligo agli Enti Beneficiari di trasmettere agli Uffici Responsabili di Azione, mediante il sistema di

² Di seguito il link presso cui è consultabile il parere https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=667



monitoraggio SIFESR^{14,20}, il quadro economico delle operazioni contenente le maggiori spese relative ai costi della sicurezza e/o altri oneri aziendali di sicurezza.

A tal fine si allega alla presente la dichiarazione (Allegato "1") che gli Enti Beneficiari dovranno compilare nell'apposita sezione del SIFESR^{14,20}³, nella quale dovranno:

- essere riportati gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico aggiornato delle maggiori spese da Covid-19. Tale atto dovrà essere caricato nel SIFESR^{14,20};
- impegnarsi a custodire copia dei Piani di sicurezza e coordinamento integrativi formalmente approvati e la successiva attestazione dell'impresa affidataria dei lavori di non avere beneficiato di finanziamenti previsti dall'art. 95 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) o di altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.


Gli Enti attuatori sono invitati ad utilizzare il **Quadro economico standard** già in uso, individuando la voce in questione (oneri aggiuntivi della sicurezza connessi all'emergenza COVID-19) in un apposito spazio del quadro economico, come da format allegato alla presente (Allegato "2").

Resta inteso che detti costi saranno riconosciuti solo ove vi sia capienza tra le voci delle somme a disposizione o dei ribassi d'asta, in quanto non sarà possibile farvi fronte mediante assegnazioni aggiuntive a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020⁴.

Gli Uffici regionali provvederanno ad approvare il quadro economico aggiornato recante gli oneri aggiuntivi da COVID-19 nella prima Determinazione utile a decorrere dalla ricezione della succitata documentazione.

E' opportuno precisare che la presente nota si applica ai soli progetti finanziati del POR FESR Basilicata 2014/2020 e costituisce parte integrante e sostanziale del sistema di gestione e controllo del programma operativo.

Cordialità.

L'Autorità di Gestione
Dr. Antonio Bernardo


³ Nella sezione *Enti attuatori/Anagrafica Progetto e Documentazione/ Documentazione stato di emergenza epidemiologica COVID-19*. Si evidenzia che tale sezione sarà resa disponibile sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020 a far data dal 19 ottobre p.v.

⁴ Nel caso di progetti cofinanziati con risorse degli Enti Attuatori, i costi aggiuntivi della sicurezza connessi all'emergenza COVID-19 dovranno gravare proporzionalmente sulle diverse fonti di finanziamento assentite. A riguardo, gli adempimenti di cui alla presente comunicazione non sono obbligatori qualora tali oneri aggiuntivi gravino sulla sola quota di cofinanziamento e non sul PO FESR Basilicata 2014-2020.